

CAMERA DEI DEPUTATI N. 133

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PICCOLI, ZAMBERLETTI, BUBBICO, CICCARDINI
ROGNONI, FUSARO, BERNARDI

Presentata il 21 luglio 1976

Riforma giuridica e provvidenze economiche
a favore della stampa quotidiana d'informazione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — 1. — È un fatto che la stampa quotidiana versa, nel momento presente, in uno stato di preoccupante disagio. I disavanzi economici dei giornali, i ricorrenti fenomeni di concentrazione delle testate, la progressiva scomparsa della figura dell'editore « puro », sono sintomi inequivoci di quella che, con parola di forte sapore emotivo, siamo soliti chiamare « crisi » della stampa quotidiana d'informazione. E poiché il legame tra pluralità delle voci d'informazione e democrazia non è contingente, ma necessario, necessario si rivela provvedere ai bisogni reali della prima mediante un progetto organico e solido.

Ora, un progetto solido è quello che assicura vantaggi reali e duraturi. Un tale progetto non può pertanto esaurirsi nel predisporre un intervento finanziario pubblico idoneo a sanare le perdite di bilancio dei giornali e a favorire quel processo di rinnovamento tecnologico e culturale atto ad adeguare il volto del giornale alle esigenze della realtà moderna. Un progetto siffatto finirebbe per assicurare sia alla società che agli editori un vantaggio effimero e momentaneo. Non

va, infatti, scordato che la pubblicazione di un giornale non è soltanto un « affare » e che il problema del quotidiano non si identifica con quello di un'azienda economica da riportare in pareggio. È bensì, un evento diretto anche e soprattutto alla soddisfazione di interessi collettivi di primaria importanza, se è vero che un'efficiente ed effettiva libertà d'informazione è condizione e cardine per il sereno sviluppo di una « città aperta » e democratica. Il problema presenta, insomma, un profilo squisitamente politico che esige un approccio di respiro ben maggiore che una questione puramente aziendale.

2. — I sintomi del disagio in cui versa il giornale quotidiano in Italia affiorano a tratti con perentoria evidenza, a volte in maniera più sommersa, ma non per questo meno preoccupante. Evidente è, per esempio, l'insostenibile situazione economica della stampa quotidiana, che, a causa della continua lievitazione dei costi delle materie prime e del lavoro, assiste inerme alla decimazione delle testate più deboli. Questo fatto colpisce soprattutto con riguardo al progressivo assotti-

gliarsi delle file della stampa regionale e locale, la più fragile sul piano economico e però la più preziosa perché saldamente legata al patrimonio di valori e di idee delle comunità locali. Oggi annoveriamo, infatti, non più di 50 quotidiani regionali e locali, costretti, in buona parte, a presenze effimere, prive di un originale contributo di opinione. Il disagio economico non risparmia, peraltro, neppure i giornali di più solido impianto. Alla progressiva crescita dei costi di produzione non corrisponde, infatti, un confortante, correlativo aumento dei lettori. Il consumo giornaliero di quotidiani non raggiunge i 6 milioni di copie, sicché soltanto 11 cittadini su cento possono considerarsi lettori di quotidiani. Cifra, questa, sconcertante, di fronte ai 39 milioni di copie vendute ogni giorno in Inghilterra, ai 25 milioni della Germania occidentale, ai 12 milioni e mezzo della Francia.

Evidente è, ancora, il ricorrere di fenomeni di concentrazione che, se possono rispondere, in generale, ad esigenze di consolidamento economico, nascondono sovente una tendenza all'oligopolio ideologico e soffocano il dibattito delle opinioni di cui si nutre la vicenda democratica.

Più sommessamente è la conseguenza che deriva dalla debolezza dei giornali nel primo caso, dal loro rafforzamento nel secondo: l'affievolirsi dell'indipendenza della stampa quotidiana e della stessa libertà di informazione che appare condizione indispensabile di una partecipazione democratica, se è vero che il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero qualifica e distingue un regime democratico da uno autoritario.

Da un rapido sguardo alla situazione presente appare dunque che la fonte e l'impulso immediato per un intervento legislativo nel settore della stampa quotidiana, muove dal deplorabile stato in cui versa l'editoria giornalistica; ma l'impulso decisivo proviene, bensì, da una preoccupazione più profonda, che la difficile situazione economica porti progressivamente al tramonto della intensa circolazione di idee che solo la pluralità delle voci di informazione è in grado di garantire concretamente.

3. — Il provvedimento proposto prende l'abbrivo da questa incontestabile realtà. In esso si possono, pertanto, distinguere due tappe fondamentali. Una delle quali è legata essenzialmente alla previsione di un'articolata gamma di misure volte a sostenere le imprese editoriali nel superamento delle difficoltà economiche da cui sono travagliate. Ma

una riforma dell'informazione non può ridursi, né consistere principalmente nella correzione delle disfunzioni contingenti. Una riforma seria deve badare, altresì, a costruire le garanzie per il buon funzionamento dell'istituzione economicamente risanata. Questo secondo aspetto è d'importanza fondamentale. Anzi: se le linee direttive per il buon funzionamento dell'informazione saranno indovinate, non v'è dubbio che, in futuro, essa saprà arginare, con maggior vigore di quanto abbia fatto sino ad oggi, le difficoltà, come l'uomo sano sopporta eccessi che distruggerebbero il debole.

Di qui la necessità di varare uno specifico statuto per l'impresa giornalistica che offra uno schema giuridico rispondente alle attuali necessità dell'impresa. Muovendo dalla profonda convinzione che il diritto d'informazione e di cronaca è fonte di democrazia e di vita partecipata, ne consegue che le imprese giornalistiche svolgono una funzione sociale determinante, perché, informando, danno sostanza alla dialettica democratica. Nasce, così, l'esigenza di un'informazione che, godendo di solide basi economiche, risponda ad una prospettiva politica saldamente ancorata al sistema di valori e al patrimonio di conquiste dell'Italia repubblicana che si riconosce nella Costituzione. Sotto questo profilo c'è oggi molto da riformare. La storia dell'editoria giornalistica e del giornalismo affonda le sue tenaci radici nella storia politica dell'ultimo secolo, di cui pare abbia assimilato più i vizi che le virtù, più i difetti che i pregi, più il particolarismo di categoria che lo spirito di servizio comunitario. Dietro l'apparente asetticità delle testate, dietro la conclamata indipendenza, si nascondono, a volte, interessi non chiari, che l'anonimità dei pacchetti azionari nasconde, ma non cancella. Vero è che la contrapposizione frontale di idee e di interessi frena sovente l'affermarsi di una stampa non infeudata ai giochi di categorie e di gruppi, non abbarbicata ai dogmi e alle passionalità ideologiche, avvezza a ricercare con umiltà e senso della storia la verità umanamente accertabile e ad offrirla, senza scandalo, ai lettori. Una politica democratica dell'informazione deve, invece, mirare a sostituire ad una guerra spietata, un coro di voci, il più vasto e diverso possibile, ma orientato ad un dialogo sereno. Si presenta, così, l'esigenza di creare i presupposti per una stampa più matura, e perciò più aperta, più partecipata, più seria, meno sottoposta alla tirannia dei potentati economici e alla schiavitù di esasperate credenze politiche.

Questo obiettivo può essere favorito attraverso l'introduzione accorta di una maggiore e più organica « partecipazione » all'interno dell'azienda giornalistica e di una più funzionale ristrutturazione giuridica delle vicende interne al giornale. L'idea di caratterizzare in tal senso lo statuto dell'impresa giornalistica e di distinguerla dal più vasto ambito delle imprese commerciali non è, del resto, infondata e vaga. Essa trova infatti una precisa giustificazione nelle peculiarità della sua struttura interna e nelle direttive che si possono cogliere nella Costituzione circa le garanzie attribuite all'informazione come irrinunciabile servizio sociale.

Si constata, invero, senza difficoltà che la struttura interna dell'impresa editoriale di giornali quotidiani non è caratterizzata dalla tradizionale contrapposizione tra imprenditore e prestatori d'opera, tipica ad ogni altra impresa commerciale. Nell'impresa editoriale questa contrapposizione è sfumata per il prevalere di particolari forme di cooperazione rilevate anche dal diritto. È noto, infatti, che, nel giornale, gli operatori svolgono un'attività elevata e che la loro collaborazione ha un peso decisivo per il buon andamento dell'impresa. Ciò spiega, ad esempio, la straordinaria gamma di poteri e di responsabilità che s'assommano nella figura del direttore responsabile: quest'ultimo, che è prestatore d'opera e viene insediato dall'editore, assorbe una parte cospicua dei diritti e dei doveri che normalmente spettano all'imprenditore, e del loro esercizio e adempimento risponde sovente in proprio. Ora, l'attenuarsi istituzionale delle ragioni dell'imprenditore e il correlativo espandersi delle ragioni dei prestatori d'opera determina, nella impresa editoriale, una situazione atipica, per la necessaria presenza di una rete di rapporti ad alto livello, di concezione del risultato, che è esclusa *a priori* nelle altre imprese commerciali.

Per altro verso, uno stimolo verso una maggiore partecipazione dei collaboratori alla produzione del giornale deriva dalla natura di funzione o servizio sociale che l'attività informativa riveste nel nostro ordinamento. In quanto tale, la sua libertà viene tutelata dall'articolo 21, secondo, terzo e quarto comma della Costituzione dagli abusi dell'autorità pubblica. Ma, oltre a garantire la stampa dall'autorità pubblica, la Costituzione provvede a garantirne l'autonomia dalle distorsioni, le manovre, i soprusi del potere privato. Un primo cenno di questa precisa volontà costituzionale è indicato nel sesto comma dell'articolo 21, dove viene prevista la

possibilità di statuire per legge la pubblicità dei mezzi di finanziamento della stampa. Un principio più generale può tuttavia, dedursi dagli articoli 41 e 43 della Costituzione, che sottopongono l'iniziativa economica e la proprietà a limiti di vario genere a tutela del generale interesse. Ne consegue pianamente che, il potere privato, laddove snaturi la funzione sociale della stampa, incontra l'ostacolo della tutela del generale interesse ad un'informazione realmente libera.

Le peculiarità della struttura interna dell'impresa editoriale e la garanzia costituzionale che la stampa debba essere libera dall'oppressione dell'autorità pubblica e che l'editore non sia costretto, per far sopravvivere il giornale, ad appoggiarsi a sostegni esterni interessati, giustificano, pertanto, il varo di una disciplina legislativa appropriata per la stampa quotidiana. Solo per tale via ci si potrà sottrarre alle proposte devianti volte a separare il giornale dall'impresa, il direttore dall'editore, gli aspetti economici e organizzativi dall'aspetto culturale. Tali proposte, che incrinano pericolosamente l'unità del giornale, si alimentano, appunto, dal crescente malessere di una situazione giuridica fortemente arretrata che codifica uno stato di tensione e di innaturale, rigida divisione di competenze, al posto di un'ipotesi di feconda cooperazione.

4. — Le osservazioni formulate illustrano il senso delle innovazioni introdotte mediante la presente proposta, che verremo illustrando nei loro tratti essenziali.

Premessa è che tutte le imprese editoriali di giornali quotidiani debbono assumere la veste di società per azioni. Trattasi, notoriamente, dello schema più duttile, idoneo, pertanto, a recepire le peculiarità previste di seguito.

L'amministrazione della società viene affidata ad un consiglio di formazione composta, dove accanto ai membri nominati dall'assemblea dei soci, figurano un rappresentante della minoranza azionaria, uno del corpo redazionale, uno delle maestranze. Accanto al consiglio di amministrazione, che esercita le normali competenze amministrative, operano un comitato esecutivo ed un comitato dei garanti. Il primo, formato dal direttore responsabile, dal direttore amministrativo, da un membro nominato dal consiglio di amministrazione, applica le direttive decise dal consiglio d'amministrazione e delibera nell'ambito della competenza che gli è attribuita dall'atto costituito o che gli è even-

tualmente delegata dal consiglio di amministrazione. Il comitato dei garanti, invece, è formato da uomini di cultura non iscritti all'albo dei giornalisti, nominati, tre dall'assemblea dei soci e due dal corpo redazionale. Il comitato dei garanti nomina, con maggioranza qualificata, il direttore responsabile del giornale ed esprime pareri non vincolanti su tutte le questioni attribuite alla discrezionalità del direttore responsabile.

S'è detto, in principio, che questa disciplina vale in generale. Una parziale eccezione è prevista per i quotidiani di partito, dove le esigenze di un'organizzazione saggia e democratica debbono essere temperate con la particolare natura di questa stampa, portavoce, appunto, di interessi di parte, ed organo ufficiale di strutture più vaste e complesse.

L'aridità dell'esposizione tecnica non nasconde il senso dell'innovazione. La partecipazione dei redattori e delle maestranze alla gestione dà, in primo luogo, un riconoscimento formale all'elevata opera di collaborazione intellettuale che essi, di fatto, esplicano nel giornale. La loro presenza nei diversi organi amministrativi non è opprimente e tuttavia la continuità del loro intervento nei successivi gradi dell'amministrazione fa fede del ruolo incisivo che sono destinati a svolgere.

La diversificazione dell'attività di gestione in più organi risponde, anzitutto, alle esigenze specifiche di questo tipo d'impresa. Essa consente, in particolare, una coerente suddivisione delle competenze: il consiglio d'amministrazione decide le grandi linee del giornale; il comitato esecutivo ne cura l'attuazione; il direttore responsabile e il direttore amministrativo gestiscono l'impresa nei dettagli quotidiani. Quest'impostazione è, altresì, importante per un secondo delicato motivo. La formazione successiva dei due organi amministrativi garantisce, infatti, quella saldatura tra impresa e società, tra giornale e proprietà che resta un punto focale e ineliminabile in una struttura che voglia rispondere al richiamo più sincero di un indirizzo democratico.

La figura del direttore, oggetto nel momento presente di controverse considerazioni, resta formalmente integra; ma, nel contempo, viene inserita in un contesto di decisioni « collegiale », che toglie, forse, ad essa, sacralità, ma sicuramente ne consolida l'equilibrio e ne diminuisce le pesanti responsabilità.

Il comitato dei garanti assicura, infine, alla gestione del giornale un tratto di saggez-

za, atteggiandosi a fonte di equilibrio per l'esercizio della stessa. Su un piano più generale, collega il giornale alla società ed alle sue esigenze. Da ultimo, affidargli la nomina del direttore giova ad allentare l'odierna situazione orientata ad una rigida dipendenza materiale dalla proprietà.

In conclusione, a noi sembra che il disegno proposto getti solide basi per un giornale migliore.

5. — Accanto alla costruzione di un nuovo statuto, vengono, peraltro, predisposte aconce misure per eliminare o scongiurare gli abusi più ricorrenti e, in specie, quegli atti di concentrazione che affossano progressivamente la pluralità delle voci d'informazione.

Presupposto per l'efficacia di tali interventi è, però, la possibilità di conoscere con esattezza la situazione patrimoniale e aziendale della società, nonché la reale titolarità delle quote azionarie. A tale scopo si prevede l'obbligatorietà di redigere il bilancio secondo un modulo più analitico del consueto. Tale modulo, pur senza indulgere ad imposizioni fiscali, insiste, pertanto, sulla necessità di consentire una esatta conoscenza dei mezzi di finanziamento dell'azienda nonché degli effettivi padroni del giornale.

Su questa premessa irrinunciabile si innestano gli strumenti diretti a contenere la formazione di grandi *trusts* editoriali in questo vitale settore. Il principale provvedimento per regolare le concentrazioni è offerto da una generale definizione delle ipotesi che si presumono pericolose per la libertà d'informazione. La cessione di pacchetti azionari viene, in questi casi, considerata nulla *ope legis* e contro il contratto che viola la legge è aperta la via ai normali procedimenti giudiziari. Accanto agli interessati, anche una Commissione sulla stampa, di nomina parlamentare, vigila contro l'eventualità di fenomeni illeciti di concentrazione ed ha un congruo potere d'ispezione e d'iniziativa.

Va da sé, peraltro, che tale provvedimento non esaurisce da solo gli strumenti di controllo *antitrust*, di cui si atpeggia piuttosto ad elemento di chiusura. La miglior garanzia contro siffatte deviazioni sta, infatti, proprio nel nuovo assetto che è destinata ad assumere la figura giuridica dell'impresa giornalistica. La presenza attiva di redattori e poligrafici negli organi di gestione vuol essere, invero, una costante garanzia in ordine alla correttezza di queste operazioni.

A mo' di corollario, giova al raggiungimento di questo obiettivo anche un ultimo elemento previsto nella presente proposta di legge, vale a dire il diritto di prelazione e di opzione riconosciuto al corpo redazionale nella ipotesi di cessione rispettivamente della testata o di un pacchetto di azioni. In linea di principio, tale istituto mira a rinvigorire la figura dell'editore « puro » incoraggiando il sorgere di una proprietà « competente ». Indirettamente, però, funge da remora psicologica alle vendite di comodo ed impone, comunque, la pubblicità dell'operazione.

6. — Pur nelle angustie di una esposizione sintetica, si può vedere come il provvedimento proposto costituisce il principio indispensabile per una revisione organica dell'informazione nel nostro paese. L'insieme delle diverse misure contemplate non costituisce, insomma, un casuale raggruppamento di interventi eterogenei, ma prelude ad un più ampio disegno di riforma, di cui offre un significativo prologo.

Se la riforma strutturale delle imprese editoriali pare inderogabile, ancora più necessari si appalesano gli interventi economici che lo Stato deve predisporre per garantire condizioni di vita decorose ai giornali. Questi interventi sono, per la collettività, un bisogno primario; per i giornali, un preciso diritto. Stabilito che le imprese giornalistiche, in quanto imprese di idee, espletano un'irrinunciabile funzione sociale, appare logico un intervento dello Stato per rafforzare l'indipendenza dell'impresa giornalistica e delle idee che essa diffonde. La stampa, infatti, può essere libera nella misura in cui viene affrancata da insostenibili disagi economici, sciolta dalla morsa dei debiti, immunizzata rispetto alle tentazioni di cordata. Non si può, invero, chiedere frutti ad una terra esausta, se la si priva dei suoi concimi ordinari.

Per questo motivo proponiamo un sistema articolato di interventi a sostegno dell'editoria giornalistica, che riprendono e sviluppano le indicazioni formulate dalla Commissione per l'editoria costituita nel 1968 dal Governo Moro.

Un primo gruppo di disposizioni concerne benefici in materia di tariffe postali, telegrafiche e telefoniche. Un secondo gruppo ha ad oggetto esenzioni di carattere fiscale. Un terzo provvedimento pone a carico delle amministrazioni dello Stato l'obbligo di devolvere una precisa quota-parte delle loro spese pubblicitarie alla pubblicità sulla stampa quotidiana. Un quarto intervento dispone la for-

nitura gratuita ai giornali della carta necessaria per le prime otto pagine. Un quinto provvedimento garantisce finanziamenti a tasso agevolato a favore delle società editrici di giornali quotidiani che presentano perdite consolidate da almeno un triennio. Un ultimo intervento fissa agevolazioni creditizie a favore delle società di redattori che esercitino il diritto di prelazione e di opzione sopra illustrato.

Questi rimedi sono destinati ad offrire all'editoria giornalistica l'atteso sostegno ad un appoggio concreto. L'immediatezza della loro corresponsione e l'assenza di farraginose procedure offrono sicure garanzie d'efficacia. La loro sollecita approvazione consentirà di evitare che l'oblio dello Stato per il bene inestimabile della libertà di informazione vanifichi il lavoro di Penelope degli editori avveduti e di chi, nel giornale, collabora e crede. Da questo punto di vista, gli interventi proposti costituiscono una prima organica gamma di misure che potrà progressivamente essere arricchita nel tempo allorché le nuove strutture avranno avuto una decantazione e una maturazione sufficienti.

7. — La ricchezza del problema e la sua complessità, consigliano un succinto riepilogo delle innovazioni più importanti contenute nella proposta.

Nella prima parte del provvedimento si delinea la nuova struttura giuridica dell'impresa editoriale di giornali quotidiani.

All'articolo 1 è prevista l'adozione dello schema-base della società per azioni. Di seguito vengono indicate le variazioni apportate alla generale disciplina imposta alle società per azioni dal codice e dalle leggi speciali.

In particolare, all'articolo 2, è descritta la composizione del consiglio di amministrazione. Accanto ai membri nominati dall'assemblea dei soci, di cui uno deve essere espressione della minoranza, compaiono un rappresentante del corpo redazionale ed un rappresentante dei poligrafici.

L'articolo 3 definisce la competenza del consiglio di amministrazione.

All'articolo 4 è determinata la composizione e sono fissate le funzioni del comitato dei garanti. Il comitato dei garanti è composto di uomini di cultura nominati parte dall'assemblea dei soci e, in proporzione minore, dai redattori. La sua funzione più appariscente sta nella scelta del direttore responsabile; ma l'ufficio più prezioso consiste nell'assistere il direttore nello svolgimento discrezionale della sua attività. Le condizioni e le procedure per

la scelta dei rappresentanti del corpo redazionale e dei poligrafici negli organi di gestione sono fissate dagli articoli 5 e 6.

Il consiglio di amministrazione è aiutato nella sua attività dal comitato esecutivo che, rispecchiando fedelmente l'etimologia del termine, si limita ad applicare le deliberazioni del primo. Del comitato esecutivo fanno parte, ai sensi dell'articolo 7, il direttore responsabile, il direttore amministrativo ed un membro eletto dal consiglio di amministrazione. Quest'organo è presieduto, in ossequio alla logica, dal direttore responsabile. Il comitato esecutivo non è previsto per i giornali di modeste dimensioni, al fine di non appesantirne, oltre misura, la struttura organizzativa.

L'articolo 8 disciplina la rappresentanza della società.

Definito così l'assetto organizzativo, si passa a disposizioni particolari. Anzitutto, viene riconosciuto al corpo redazionale un diritto di prelazione nell'ipotesi del trasferimento della testata. Analogamente, allo stesso spetta un diritto di opzione allorché vengano cedute azioni della società (articolo 9).

L'articolo 10 vieta, a pena di nullità, il trasferimento di pacchetti azionari, ovvero il trasferimento di testate quando la concentrazione di testate che si determina dà vita a situazioni di « posizione dominante ».

L'articolo 11 sottopone questi atti di trasferimento al controllo della Commissione per la stampa, la quale può agire, sostituendosi agli interessati, per farne accertare giudizialmente l'eventuale illiceità.

L'articolo 12 definisce la composizione della Commissione per la stampa.

L'articolo 13 stabilisce che la società deve redigere i bilanci d'esercizio attenendosi a particolari direttive che consentono di evidenziare i titolari della proprietà e l'origine dei finanziamenti.

L'articolo 14, infine, rende concretamente perseguibile lo scopo a cui sono rivolte le disposizioni degli articoli 10 e 13, conferendo alla Commissione per la stampa un opportuno potere di ispezione e verifica sulla situazione finanziaria e contabile delle società editoriali.

Con l'articolo 15 ha inizio la seconda parte del provvedimento concernente le misure di sostegno e di incentivazione a favore della stampa quotidiana d'informazione.

Un primo gruppo di disposizioni ha lo scopo di ridurre entro limiti accettabili alcune tra le voci costanti dei costi di produzione. Le provvidenze in oggetto riguardano riduzioni delle tariffe vigenti, telefoniche e

telegrafiche nonché agevolazioni in ordine all'affitto di circuiti interurbani di tipo telefonico (articoli 15, 16 e 17). Tali benefici sono estesi anche alle agenzie di stampa che diffondono i loro servizi in campo nazionale e che operino con carattere di continuità.

Con l'articolo 18 si garantisce l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto dei beni o servizi necessari al giornale. Analoga provvidenza è stabilita, all'articolo successivo, per quanto riguarda la distribuzione dello stesso.

La norma dell'articolo 20, poi, crea una novità, che, se correttamente intesa, può dar vita ad un rapporto fecondo tra stampa quotidiana ed amministrazioni pubbliche, foriero di vantaggi sicuri per entrambi. Le amministrazioni dello Stato, infatti, sono obbligate a riservare ai giornali quotidiani che diano una certa garanzia di diffusione e di solidità, una congrua quota dei fondi annualmente stanziati in bilancio per la pubblicità.

Sempre al fine di contenere la lievitazione dei costi di produzione, l'articolo 21 prevede la corresponsione gratuita della carta per le prime otto pagine del giornale. Il costo della carta, infatti, incide in misura sempre crescente sui costi di produzione. Ciò spiega l'ammontare del contributo: se otto pagine pesano sessanta grammi e il costo della carta è di lire 210 al chilogrammo, l'onere dei circa 2.200 milioni di copie che vengono annualmente tirate si aggira attorno al valore indicato. Tuttavia, affinché per tale via non venga facilitato un *comodus discessus* dei giornali in formati poveri di contenuto e di notizie, il privilegio viene limitato ai soli quotidiani che presentino un minimo di dodici pagine.

Gli articoli 22 e 23 prevedono, infine, due distinte agevolazioni creditizie: la prima, a favore delle società editrici che presentino perdite consolidate da almeno un triennio, o che intendano costruire nuovi impianti od adeguare i vecchi alle nuove esigenze; la seconda a favore dei redattori che usufruiscano dei diritti di prelazione o di opzione previsti all'articolo 9. Tali finanziamenti sono, altresì, garantiti direttamente dallo Stato (articolo 25) e godono di un particolare trattamento tributario ai fini dell'imposta di registro (articolo 26). La garanzia diretta dello Stato, in particolare, servirà a scongiurare le difficoltà di accedere al credito bancario che hanno grandemente limitato, in passato, l'efficacia di provvedimenti analoghi.

Infine, l'articolo 28 fissa una sanzione amministrativa, la cui opportunità non richiede

troppe spiegazioni, volta a condannare la stampa pornografica. Questa norma tende, in fondo, soprattutto, a contenere preoccupanti fenomeni di pubblicità illecita, escludendo i quotidiani che la ospitano dalle agevolazioni sopra descritte.

* * *

Onorevoli colleghi, nel ripresentare questo progetto, che già era stato presentato nella sesta legislatura, siamo consapevoli che

molti problemi attendono ancora risposta in questo campo. La presente proposta si apre, pertanto, ai contributi concreti di tutte le forze politiche e di tutti i settori della pubblica opinione. Delineando una trama fertile, il nostro scopo è quello di lanciare un grido di allarme e di difendere una posizione, per liberare al più presto la stampa quotidiana dal bisogno e dare ad essa una struttura solida, atta a fronteggiare i pericoli, le illusioni, i molteplici abusi che la indigenza attuale insinua e diffonde.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

STATUTO SPECIALE DELL'IMPRESA EDITORIALE DI GIORNALI QUOTIDIANI

ART. 1.

L'impresa editoriale concernente la pubblicazione di giornali quotidiani non può essere esercitata che da una società per azioni, con capitale minimo di lire 50 milioni.

Alla società per azioni avente per oggetto l'esercizio di una impresa editoriale concernente la pubblicazione di giornali quotidiani si applicano le disposizioni del codice e delle leggi speciali riguardanti le società per azioni, in quanto compatibili con le disposizioni seguenti.

Le imprese editoriali attualmente organizzate in forma diversa dalla società per azioni dovranno entro un anno essere trasformate in società per azioni con capitale minimo di 50 milioni. Nel caso in cui non provvedano in tale senso, le imprese editoriali verranno poste in liquidazione anche per decreto prefettizio.

Tale norma non si applica ai quotidiani ufficiali dei partiti politici rappresentati in Parlamento.

ART. 2.

L'amministrazione della società è affidata a un consiglio composto da sette amministratori, soci o non soci. Non possono essere nominati amministratori persone giuridiche.

Il consiglio è formato da:

a) 5 membri nominati dall'assemblea dei soci. Di questi, quando non siano nominati

all'unanimità, 4 dovranno essere designati dalla maggioranza assembleare, 1 dalla minoranza assembleare;

b) 1 membro nominato a maggioranza dal corpo redazionale ai sensi dell'articolo 5 seguente;

c) 1 membro nominato a maggioranza dai tipografi, ai sensi dell'articolo 6 seguente.

Il consiglio di amministrazione sceglie tra i membri nominati dai soci un presidente. Nei quotidiani di partito di cui all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, il presidente è nominato dal partito, secondo le indicazioni statutarie dello stesso.

Gli amministratori devono prestare cauzione in azioni nominative della società o in titoli emessi o garantiti dallo Stato per il valore nominale di lire duecentomila.

La disciplina di cui al presente articolo non si applica per il primo anno di esercizio della società.

ART. 3.

Il consiglio di amministrazione:

- 1) redige i bilanci;
- 2) nomina il direttore amministrativo, sentiti, per i quotidiani politici indicati all'articolo 1, ultimo comma, gli organi previsti dallo statuto dei singoli partiti;
- 3) nomina un membro del comitato esecutivo;
- 4) delibera su tutte le questioni connesse alla gestione amministrativa dell'impresa.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte della sua competenza in tema di gestione amministrativa dell'impresa al comitato esecutivo.

Sulle azioni di responsabilità contro gli amministratori delibera l'assemblea dei soci ai sensi delle disposizioni di cui al codice civile.

ART. 4.

Il comitato dei garanti è costituito da:

- a) 3 membri nominati dall'assemblea dei soci e scelti fra uomini di cultura non iscritti all'albo dei giornalisti;
- b) 2 membri nominati dal corpo redazionale ai sensi dell'articolo 5.

Nei quotidiani politici di cui all'articolo 1, ultimo comma, il comitato dei garanti è costituito da:

- 1) 3 membri nominati dagli organi di partito competenti ai sensi dello statuto e

scelti fra uomini di cultura non iscritti all'albo dei giornalisti;

2) 2 membri nominati dal corpo redazionale ai sensi dell'articolo 5.

Il comitato dei garanti nomina con voto favorevole di almeno tre membri il direttore responsabile del giornale. Il comitato dei garanti esprime inoltre parere non vincolante su tutte le questioni attribuite alla discrezionalità del direttore responsabile.

Nei giornali politici di cui all'articolo 1, ultimo comma, il direttore responsabile è nominato dal partito, sentito il comitato dei garanti.

ART. 5.

Il corpo redazionale riunito in assemblea regolata dalle norme che disciplinano l'assemblea ordinaria delle società per azioni nomina un rappresentante nel consiglio di amministrazione e due membri del comitato dei garanti. Il rappresentante nel consiglio di amministrazione potrà essere un socio o un membro del corpo redazionale, e dura in carica per il periodo in cui dura il consiglio di amministrazione. Il rappresentante può essere revocato in qualunque tempo dall'assemblea del corpo redazionale, salvo il suo diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

I membri del comitato dei garanti dovranno essere uomini di cultura non iscritti all'albo dei giornalisti, e restano in carica per il periodo di cinque anni.

All'assemblea del corpo redazionale possono intervenire tutti i giornalisti legati da contratto di lavoro con la società. Ciascun interveniente ha diritto ad un voto.

L'assemblea del corpo redazionale può essere convocata dagli amministratori o dai membri del comitato dei garanti. Deve riunirsi almeno una volta l'anno.

ART. 6.

I tipografi della società riuniti in assemblea regolata dalle norme che disciplinano l'assemblea ordinaria delle società per azioni nominano un rappresentante al consiglio di amministrazione. Il rappresentante nel consiglio di amministrazione potrà essere un socio o un tipografo, e dura in carica per il periodo in cui dura in carica il consiglio di amministrazione. Il rappresentante può essere revocato in qualunque tempo dall'assemblea

dei tipografi, salvo il suo diritto al risarcimento del danno se la revoca avviene senza giusta causa.

Ogni tipografo interveniente all'assemblea ha diritto ad un voto.

L'assemblea dei tipografi potrà essere convocata dagli amministratori o dai membri del comitato dei garanti. Deve riunirsi almeno una volta l'anno.

ART. 7.

Il comitato esecutivo è formato:

- 1) dal direttore responsabile del giornale;
- 2) dal direttore amministrativo del giornale;
- 3) da un membro nominato dal consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo applica le direttive decise dal consiglio di amministrazione e delibera nell'ambito della competenza che gli è attribuita dall'atto costitutivo o che gli è delegata dal consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo è presieduto dal direttore responsabile del giornale.

Tale norma non si applica alle società editoriali che abbiano meno di dieci redattori oppure meno di trenta tipografi.

ART. 8.

La rappresentanza della società compete al presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori, ai sensi della disciplina stabilita in tema di società per azioni dal codice civile.

ART. 9.

In caso di trasferimento delle testate, viene riconosciuto diritto di prelazione al corpo redazionale. Il rappresentante del corpo redazionale convoca l'assemblea del corpo redazionale, che delibera in proposito a maggioranza degli aventi diritto al voto. La decisione deve essere presa entro 30 giorni da quando in sede di consiglio di amministrazione si è deciso sulla accettabilità della proposta di trasferimento.

In caso di trasferimento delle azioni di società avente per oggetto un'impresa editoriale, al corpo redazionale è riconosciuto diritto di opzione. Il socio che intende alienare deve comunicare al consiglio di amministrazione l'offerta che ha ricevuto, preci-

sando il nome dell'acquirente e il prezzo. Il rappresentante del corpo redazionale convoca l'assemblea del corpo redazionale, che delibera in proposito a maggioranza degli aventi diritto al voto. La decisione deve essere presa entro 30 giorni da quando il consiglio di amministrazione ha preso atto della comunicazione trasmessa dal socio.

Tale norma non si applica ai quotidiani di cui all'articolo 1, ultimo comma.

ART. 10.

Il trasferimento di azioni di società aventi per oggetto imprese editoriali oppure il trasferimento di testate è nullo quando a seguito dei detti trasferimenti si realizza concentrazione di pubblicazioni che abbiano, nel loro insieme, posizione dominante nel settore dell'informazione quotidiana.

ART. 11.

Il trasferimento di azioni di società editoriali deve essere comunicato, a cura degli amministratori delle società stesse, alla Commissione per la stampa. Il trasferimento può essere trascritto nel libro dei soci solo dopo la comunicazione alla Commissione per la stampa.

Il trasferimento di testate di giornali quotidiani deve essere comunicato, a cura dell'alienante e dell'acquirente, alla Commissione per la stampa.

La Commissione per la stampa è legittimata ad agire giudizialmente per far dichiarare la nullità degli atti di trasferimento di azioni o di testate a seguito dei quali si realizzi concentrazione di pubblicazioni che abbiano, nel loro insieme, posizione dominante nel settore dell'informazione quotidiana.

ART. 12.

La Commissione per la stampa è nominata con decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri. I membri, in numero di cinque, sono designati dalle Commissioni parlamentari per gli affari interni.

La Commissione per la stampa è così composta:

a) tre membri scelti fra magistrati con grado non inferiore a consigliere di corte d'appello;

b) un rappresentante degli editori di giornali quotidiani scelto da una rosa di tre,

proposta dalla Federazione italiana editori di giornali;

c) un rappresentante dei giornalisti scelto da una rosa di tre proposta dalla Federazione nazionale della stampa.

La Commissione per la stampa si riunisce presso il Ministero di grazia e giustizia.

La Commissione elegge tra i propri membri un presidente ed un vicepresidente.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore generale per i servizi dell'informazione e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 13.

I bilanci delle società editoriali, oltre che pubblicati ai sensi del codice civile, dovranno essere comunicati alla Commissione per la stampa.

Nella relazione degli amministratori dovranno essere indicati i soci, precisando per ciascuno l'ammontare delle azioni possedute ed i trasferimenti di azioni avvenuti durante l'esercizio.

ART. 14.

La Commissione per la stampa può effettuare ispezioni e verifiche sui libri sociali e sulla contabilità delle società editoriali, sia direttamente sia utilizzando esperti professionisti.

TITOLO II

PROVVEDIMENTI DI SOSTEGNO E D'INCENTIVAZIONE PER LA STAMPA QUOTIDIANA D'INFORMAZIONE

ART. 15.

Per l'uso di circuiti interurbani di tipo telefonico ceduti ai giornali quotidiani, alle agenzie di stampa che operino su tutto il territorio nazionale con carattere di continuità ed alle società concessionarie dei servizi telegrafici di stampa, è dovuto un canone annuo commisurato a 7.000 unità di conversazione conteggiate a tariffa ordinaria feriale diurna.

È consentita senza maggiorazione di canone, la parziale canalizzazione dei predetti circuiti allo scopo di effettuare in contemporanea comunicazioni telefoniche e trasmissioni di tipo telegrafico.

ART. 16.

Per ciascuna comunicazione telefonica interurbana richiesta tramite operatrice, da determinati numeri delle sedi centrali o periferiche dei giornali quotidiani e delle agenzie di stampa nazionali che operino con carattere di continuità su tutto il territorio nazionale nonché per ciascuna comunicazione diretta ai numeri stessi con addebito al destinatario, è applicata una tariffa, per ogni unità di 3 minuti di conversazione, corrispondente al valore del seguente numero di impulsi interurbani di conteggio:

- a) comunicazioni distrettuali 3 impulsi;
- b) comunicazioni interdistrettuali:
 - fino a 130 chilometri 4 impulsi;
 - oltre ai 130 chilometri 7 impulsi.

Le distanze tariffarie sono calcolate in linea d'aria.

Il trattamento suddetto è riservato anche alle agenzie estere a condizione che nei paesi di origine delle stesse le agenzie italiane fruiscono di agevolazioni tariffarie per analogo servizio.

Le facilitazioni concesse col presente articolo sostituiscono quelle in vigore, comunque stabilite, in materia di tariffe telefoniche.

ART. 17.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzato ad organizzare gradualmente in tutti i capoluoghi di regione apposite sale da destinare alla stampa per lo svolgimento della attività giornalistica relativamente ai servizi postali e di telecomunicazioni.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti i tempi e le modalità d'attuazione dell'organizzazione e gestione delle sale stesse.

ART. 18.

È ammessa alla detrazione o al rimborso a norma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'imposta corrisposta per l'acquisto o l'importazione di beni e servizi impiegati nella produzione, edizione e commercio di giornali quotidiani.

ART. 19.

Non sono considerate cessioni di beni, e quindi non danno luogo all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le vendite dei giornali quotidiani.

ART. 20.

Le amministrazioni dello Stato sono tenute a riservare a favore della pubblicità sui giornali quotidiani, presenti continuativamente per almeno un anno nelle edicole, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme stanziata in bilancio per spese di pubblicità.

Allo stesso obbligo sono sottoposte le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende comunque sottoposti alla vigilanza del Ministero delle partecipazioni statali.

ART. 21.

A decorrere dall'anno finanziario 1974 è autorizzata la concessione di un contributo di lire 30.000 milioni l'anno, a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta utilizzerà il predetto contributo per corrispondere alle società editrici di giornali quotidiani, il prezzo relativo al consumo di carta destinata alla stampa delle prime otto pagine dei giornali quotidiani.

Dal contributo sono esclusi i giornali quotidiani che abbiano una media annua inferiore alle dodici pagine al numero.

Sull'autorizzazione di spesa disposta dal primo comma, la somma di lire 500 milioni è destinata alle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta utilizzerà la predetta somma per corrispondere, a favore delle agenzie di stampa di cui al comma precedente, un'integrazione suppletiva di prezzo sui consumi della carta destinata ai notiziari d'agenzia.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nell'anno dalle agenzie di stampa in base a un criterio di proporzionalità.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, sono fissate le modalità di erogazione del contributo secondo i criteri indicati nel presente articolo.

ART. 22.

Gli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine da designarsi con decreto del Ministro del tesoro

sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sono autorizzati ad accordare, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie, finanziamenti speciali a favore di società editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a carattere nazionale come previsto nel precedente articolo 21, che presentino perdite consolidate da almeno un triennio.

Tali finanziamenti potranno essere altresì accordati per la costruzione di nuovi impianti nonché per il rinnovo, conversione ed ampliamento di impianti già esistenti.

I finanziamenti di cui al precedente comma, saranno accordati al tasso del 5 per cento, comprensivo di ogni onere accessorio e spese e non potranno avere durata superiore a 20 anni.

ART. 23.

Nel caso previsto dall'articolo 9 della presente legge, la società di redattori può ricorrere a finanziamenti speciali di importo non superiore al 70 per cento della somma necessaria per l'acquisto della testata.

Tali finanziamenti saranno accordati al tasso del 5 per cento comprensivo di ogni onere accessorio e spese, e non potranno avere durata superiore a trenta anni.

Sono autorizzati ad accordare i finanziamenti previsti dal precedente comma, anche in deroga disposizioni legislative e statutarie, gli istituti ed aziende di credito abilitati ad esercitare il credito a medio termine, da designarsi con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.

ART. 24.

Allo scopo di porre gli istituti ed aziende di credito in condizioni di praticare il tasso di interesse di cui ai due precedenti articoli, il Ministro del tesoro corrisponderà agli istituti stessi un contributo annuo posticipato, in relazione alla differenza fra la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse fissato annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e la rata di ammortamento calcolata al tasso di interesse stabilito ai sensi del precedente articolo.

Con leggi speciali sarà provveduto agli stanziamenti di bilancio occorrenti al finanziamento delle attività previste ai due articoli precedenti.

ART. 25.

I finanziamenti di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge sono assistiti di diritto dalla garanzia dello Stato entro il limite del 70 per cento delle perdite accertate.

ART. 26.

Sui finanziamenti di cui agli articoli 22 e 23 della presente legge si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

ART. 27.

Le condizioni relative alla concessione ed erogazione dei finanziamenti previsti agli articoli 22 e 23 della presente legge sono disciplinate da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero del tesoro e gli istituti ed aziende di credito indicati nei medesimi articoli.

ART. 28.

Non possono godere delle agevolazioni disposte a favore della stampa quotidiana le società editrici di giornali e agenzie di stampa a carattere nazionale, i cui direttori responsabili siano condannati per il reato di cui all'articolo 528 del codice penale.

Detta esclusione ha la durata di un anno a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna ed ha effetto anche quando la responsabilità del quotidiano sia stata assunta da altri.

ART. 29.

All'onere di lire 30.000 milioni derivante dall'attuazione di quanto disposto nella presente legge si provvede per il 1974 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.